



ILL.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

RICORSO STRAORDINARIO

Proposto da:

ALLEGHE FUNIVIE S.P.A. (C.F./P.IVA 00215840257), con sede legale in Alleghe (BL), Corso Venezia n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Sergio Pra, (C.F. PRASRG57P21A757N), nato a Belluno il 21.09.1957, residente in Alleghe Piazza Ottavio Dogliani n. 5 fraz. Caprile, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto (foglio separato), dall'avv. Nicola Magaldi (C.F. MGLNCL80E17H501T; pec: **nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it**) del Foro di Treviso, con studio in Treviso, Via Olivi n. 34, con domicilio digitale eletto presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai Registri di Giustizia (presso il quale e/o al n. fax 0422 410402 si dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione)

CONTRO

MINISTERO DEL TURISMO (C.F. 96480590585) in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

nei confronti di

TOFANA S.R.L. (C.F. 01089670259), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), Via Stadio n. 12, PEC: tofana@pec.it;

FUNIVIA PLAN DE CORONES S.R.L. (C.F. 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Brunico (BZ), Via Funivia 10, PEC: ks@pec.bz.it;

V&F S.R.L. (C.F. 02538930039) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, Piazzetta Umberto Giordano 4, PEC: vigezzofriends@pec.it

CAROSSELLO TONALE S.P.A. (C.F. 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Vermiglio (TN), Via Circonvallazione 25, PEC: carosellotonale@registerpec.it;

IL KABERLABA S.R.L. (C.F. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Asiago (VI), Via Orthal 1, PEC: ilkaberlabasrl@legalmail.it;

per l'annullamento in parte qua

previa sospensione dell'efficacia

e/o adozione delle idonee misure cautelari

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, **prot. n. 267769, del 27.11.2025**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato
- della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco **prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025**, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;
- nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota **prot. n. 262568/25 del 14.11.2025** di convocazione del medesimo, e

dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;

- per quanto occorrer possa, della precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, **prot. n. 264380/25 del 19.11.2025**, non notificata;

- dei verbali **n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025 n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell'11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025** della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Alleghe Funivie S.p.a. di cui alla seduta n. 13/81 del 28.05.2025 contenuta nel verbale n. 4 dell'11.06.2025, non notificati;

- della nota **prot. 258768 del 05.11.2025** del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della **graduatoria** alla stessa allegata, non notificati;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

Con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero Resistente.

* * *

FATTO.-

La ricorrente, società Alleghe Funivie S.p.a. (**doc. 1**), ha partecipato al bando indetto dal Ministero del Turismo di cui allo “*Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024*”, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “*Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*” (**doc. 2**), per la quota riservata **all'area**

Montana delle Alpi, pari al 60% del plafond totale, determinato, nell'Avviso Pubblico del 2024, in complessivi € 229.512.474,24 (cfr. il doc. 2, all'art. 5).

L'Avviso prevedeva che: *“sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile”* (cfr. doc. 2, art. 13, comma 2).

Al termine del procedimento la domanda presentata dalla ricorrente è risultata nell'elenco di cui allo **Allegato 2** del finale Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025 (pubblicato nel sito del Ministero il 28.11.2025) (**doc. 3**).

L'Allegato 2 di quel Decreto comprende le domande risultate ammissibili e utilmente inserite in graduatoria, alle quali, però non è stato concesso il contributo per incapienza del fondo concretamente disponibile.

E' accaduto, in sostanza, che con il Decreto direttoriale del 27.11.2025, è stato rideterminato in diminuzione il plafond disponibile (da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24) (cfr. il doc. 3, pag. 4) e la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, pubblicata il 20.11.2025 prot. n. 264763/25 (in cui rientrava anche la domanda presentata dalla ricorrente, con 60 punti) (**doc. 4**), è stata suddivisa in due elenchi distinti: l'Allegato 1 e l'Allegato 2 del Decreto.

Nell'Allegato 1, sono state comprese le domande ammesse e concretamente finanziate; nell'Allegato 2, invece, sono elencate quelle ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi.

Nell'Allegato 1, per quanto riguarda l'Area Montana delle Alpi, sono state inserite tutte - e solo - le domande che hanno ricevuto 65 punti o più, tra le quali la domanda della soc. Tofana S.r.l., con 65 punti, e la domanda della soc. Funivia Plan De Coronas S.r.l., con 70 punti (società, per tale motivo, individuate come controinteressate, cui viene notificato il presente ricorso).

Tutte le domande con 60 punti, o meno di 60, contenute nell'Allegato 1, sono riferite alla quota dell'area Montana degli Appennini, come risulta dal confronto con l'elenco della graduatoria del 20.11.2025, dove è esplicitata anche la quota di competenza.

La domanda della ricorrente ha ricevuto 60 punti.

Ebbene.

Come risulterà chiaro dai motivi di ricorso, l'attribuzione di quel punteggio è manifestamente errata; tuttavia, solo con il provvedimento finale e definitivo del Decreto Direttoriale prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025, si è concretizzata la lesione dell'interesse legittimo della ricorrente ed è insorto l'interesse a ricorrere processualmente rilevante.

Solo con quel Decreto, infatti, è stato rideterminato in diminuzione il *plafond* disponibile (da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24) e la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, pubblicata il 20.11.2025 (in cui rientrava anche la domanda presentata dalla ricorrente cfr. doc. 4), è stata suddivisa in due elenchi distinti: l'Allegato 1, delle domande, non solo ammesse, ma anche concretamente finanziate, e l'Allegato 2, delle domande bensì ammesse in graduatoria, ma non finanziate per mancanza di fondi; ed è solo con quel Decreto, quindi, che la domanda della ricorrente è stata definitivamente e certamente esclusa dal finanziamento.

Quel provvedimento finale, quindi, risulta parzialmente viziato da macroscopici errori compiuti nella fase istruttoria e dovrà, pertanto, essere annullato *in parte qua*, unitamente, ove occorrer possa, agli altri provvedimenti indicati in epigrafe.

* * *

L'accesso agli atti della procedura.

La ricorrente, insieme ad altre 11 imprese, ha dato mandato alla propria Associazione di categoria, la "Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune – ANEF Veneto" (**doc. 5**: copia mandato Alleghe S.p.a. a ANEF Veneto) di

inoltrare al Ministero istanza per l'accesso documentale, ai sensi dell'art. 22, L. n. 241 del 1990, a tutti gli atti della procedura.

In forza di tali mandati, ANEF Veneto, “*quale mandataria delle Imprese, proprie Associate, di cui ai mandati ad hoc che saranno allegati all'Istanza di cui infra [...]*” ha quindi presentato, a mezzo di professionista incaricato, apposita istanza di accesso del 12.12.2025 (**docc. 6-7**).

Con nota reg. gen. 14024, del 04.02.2026 (**doc. 8**), il Ministero ha accolto **parzialmente** l'istanza *de qua*, trasmettendo soltanto la copia degli atti specificatamente elencati nella nota, cui per dovere di sintesi si rinvia; qui mette conto precisare soltanto che, degli atti impugnati con il presente ricorso, la ricorrente ha potuto conoscere i verbali della Commissione e le relative schede di valutazione, nonché la nota RUP prot. 258768 del 05.11.2025 e relativo allegato, solo per effetto della parziale ostensione avvenuta il 04 febbraio scorso. Ritenendo illegittimo il rifiuto di concedere l'accesso a tutta la documentazione richiesta, ANEF Veneto, nella veste di cui sopra, in data 05.03.2026 ha, quindi, proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. avanti il T.A.R. per il Lazio (Roma) (**docc. 9-10**), ivi iscritto a ruolo al n. r.g. 3136/2026.

Per tale motivo, sin da ora ci si riserva di proporre eventuali motivi aggiunti, all'esito dell'esame della documentazione che il Ministero verrà auspicabilmente condannato ad esibire.

* * *

La domanda di contributo della Ricorrente.

In data 09.09.2024 la ricorrente ha caricato telematicamente, secondo le istruzioni impartite dal bando, una domanda di contributo per l'intervento di “*Ammodernamento area sciistica in concessione ad Alleghe Funivie S.p.a.: Ammodernamento e revisione generale del 20° anno della seggiovia SEM191 – Babby (1455) Piani di Pezzè (1488); ammodernamento dell'impianto di innevamento e acquisto mezzi di mantenimento piste.*”

Il caricamento della domanda, che ha ricevuto l'ID n. 47055, ha generato la scheda riepilogativa che qui si produce (**doc. 11**).

Per quanto di più stretto interesse rispetto ai successivi motivi di ricorso, va evidenziato, in particolare, che la domanda, tra gli altri elementi, era corredata dal “modulo A)”, contenente l'illustrazione riassuntiva dell'intervento in progetto (**doc. 12**); dalla lettera della Volksbank di Belluno, di conferma dell'avvenuta deliberazione del finanziamento da parte della Banca (**doc. 13**); dal progetto esecutivo dell'opera (**doc. 14**); dai preventivi (**doc. 15**); dal piano economico finanziario (**doc. 16**).

Ebbene, come subito chiariremo, rapportando tali contenuti ai criteri di valutazione stabiliti all'art. 13, dell'Avviso Pubblico (cfr. doc. 2), **la domanda di Alleghe Funivie S.p.a. avrebbe dovuto ottenere un punteggio complessivo di punti 90 per i criteri A e B, di cui al comma 3, e almeno 8 punti aggiuntivi dal criterio premiale di cui al comma 4, con conseguente sicuro accesso, non solo tra le domande ammesse al finanziamento (come già era, anche con 60 punti, nella graduatoria generale del 20.11.2025), ma anche e soprattutto tra le domande alle quali è stato in concreto riconosciuto il finanziamento richiesto, con il Decreto Direttoriale del 27.11.2025.**

Tale Decreto, quindi, si appalesa illegittimo e dovrà pertanto essere parzialmente annullato, unitamente, ove occorrer possa, agli altri provvedimenti impugnati, per i motivi esposti nella seguente sezione in diritto.

* * *

Per l'annullamento *in parte qua* dei provvedimenti impugnati, siccome ingiusti e gravatori, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto, Alleghe Funivie S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ut supra* rappresentata e difesa, propone ricorso straordinario per i seguenti

MOTIVI

1.- Violazione e/o errata applicazione di legge in relazione all'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per disparità di trattamento.

L'art. 13, comma 3, dello Avviso Pubblico (cfr. doc. 2) fissava **due criteri di valutazione**.

Il "Criterio A" era incentrato sulla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento, valutata in ragione di due **"descrittori"** distinti: il "Descrittore A1" e il "Descrittore A2".

Il "Criterio B", invece, ruotava sul concetto di **"cantierabilità"** del progetto.

Per quanto concerne il "Criterio A", dall'esame della scheda di valutazione allegata al verbale n. 4 di seduta n. 13 del 28.05.2025 riferita alla ricorrente (**docc. 17-18**), si evince che alla stessa è stato riconosciuto il massimo punteggio previsto dall'Avviso, vale a dire **20 punti** per il Descrittore A1 (*"Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito. La delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento è comunque presentata al Ministero del turismo entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all'articolo 13 comma 5, pena decadenza della domanda"*) e **30 punti** per il Descrittore A2 (*"Rapporto di copertura del servizio del debito" DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula: $DSCR = \frac{\text{Cash flow operativo} - \text{tasse}}{\text{flusso finanziario a servizio del debito}}$ in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli*

interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere.”).

Sul punto, pertanto, *nulla quaestio*.

Venendo al “**Criterio B**”, riferito alla cantierabilità del progetto da finanziare, va innanzitutto precisato che in forza di esso potevano essere attribuiti al massimo 40 punti, in base alla seguente suddivisione:

“A. capitolato speciale – punti 5

B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10

C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20

D. progetto esecutivo – punti 30

E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10”.

Nel caso di specie, tuttavia, sempre dalla succitata scheda di valutazione si evince che, sotto il divisato profilo, la Commissione ha attribuito alla domanda della Ricorrente **solo 10 punti** (verosimilmente relativi alla presenza dei preventivi di spesa, anche se tale circostanza non risulta confermata da alcuna motivazione in proposito).

La domanda di Alleghe Funivie S.p.a., tuttavia, oltre che dai preventivi di spesa (cfr. doc. 15), era corredata anche dal “**progetto esecutivo**” (cfr. doc. 14) composto dalla “*Relazione tecnica di progetto di ammodernamento e revisione generale*” della Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Baby - Piani di Pezzè”, e dalle “*Relazione tecnico illustrativa*” e “*Relazione per la Non necessità VINCA, ai sensi del DGR 1400/17 Allegato A par. 2.2. lettera b) punto 23*”, del progetto esecutivo dello “*impianto di innevamento delle piste Lavadoi e Nera nel comprensorio sciistico di Alleghe*” (si badi che, ai sensi dell’allegato I dell’Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024, non era richiesto il

deposito dell'intero progetto esecutivo, ma soltanto della “*documentazione tecnico-amministrativa attestante il livello di progettazione esecutiva*”: cfr. doc. 02).

Tali documenti, nel loro complesso, avrebbero dovuto comportare l'attribuzione del punteggio massimo di **40 punti** per il “criterio B” (invece dei 10 immotivatamente assegnati dalla Commissione): ad essi, infatti, dovevano riconoscersi: 10 punti per i preventivi (lett. B, del “Criterio B”); 30 punti per il “progetto esecutivo” (lett. D, del “Criterio B”); ma, anche, ulteriori 10 punti, in base alla lettera E del “Criterio B” (“*possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri*”), in relazione alla “*Relazione tecnica di progetto di ammodernamento e revisione generale*” della Seggiovia quadriposto “Baby – Piani di Pezzè”: come riconosciuto dallo stesso RUP nella propria nota del 05.11.2025 (come più oltre si chiarirà), per quel tipo di intervento non è necessaria alcuna pratica edilizia e la sola “*relazione tecnica di progetto*” consente l'immediata cantierabilità di quel tipo di opere, tanto da poter essere assimilata, ai fini del punteggio, ai titoli elencati nella lettera E del “Criterio B”. Dunque, l'esito della valutazione alla luce dei criteri A e B avrebbe dovuto senz'altro determinare un punteggio complessivo di **90 punti** (50 per il Criterio A e 40 per il Criterio B).

Senonché in nessun atto del procedimento, nemmeno nella scheda di valutazione effettuata dalla relativa Commissione e riferita ad Alleghe Funivie S.p.a. (cfr. docc. 17-18) è possibile rinvenire la benché minima motivazione del perché la Commissione non ha tenuto in alcun conto la documentazione tecnica depositata dalla Alleghe Funivie S.p.a..

In altri termini, non è assolutamente chiaro se la Commissione non abbia rilevato la presenza del progetto esecutivo o se (e per quali ragioni) abbia ritenuto che la documentazione tecnica prodotta non attestasse il livello di progettazione esecutiva e nemmeno quello di progettazione di fattibilità

tecnico-economica (che, ai sensi della lettera C. del “Criterio B”, avrebbe pur sempre comportato l’attribuzione di 20 punti).

Evidente, pertanto, appare il difetto motivazionale sul punto.

Peraltro, al fine di stigmatizzare, non solo l’assenza di motivazione, ma anche l’illogicità del punteggio attribuito dalla Commissione, appare utile anche un’ulteriore considerazione.

Come più sopra accennato, con la propria nota prot. 258768 del 05.11.2025 (**doc. 19** documento sul quale si tornerà nel secondo motivo di ricorso censurandone un diverso profilo) il RUP dott.ssa Benedetta Rizzo ha dato atto di aver evidenziato alla Commissione di Valutazione, in data 31.07.2025: “...*che, con riguardo al criterio B, lettera E, comma 3, articolo 13 del Bando – come esplicitato della Scheda di Valutazione allegata al Verbale n. 2 della Commissione – l’attribuzione del punteggio “0 - , “Nessuna autorizzazione” non rappresentava correttamente l’effettiva cantierabilità dei progetti nei casi in cui questi non necessitassero di nuovo iter autorizzativo, disponendo già di autorizzazioni pregresse in corso di validità o di altra documentazione idonea a consentire l’immediato avvio dei lavori. Si riteneva pertanto più conforme al principio di parità di trattamento valutare tali situazioni in modo equipollente alle nuove concessioni, autorizzazioni edilizie o permessi, assegnando, nei casi sopra descritti, un punteggio pari a 10 e proponendo alla Commissione la conseguente rettifica della relativa voce.*

In data 11 agosto 2025, tramite posta elettronica ordinaria, il Presidente della Commissione comunicava il rigetto della richiesta di supporto, ribadendo che i lavori dell’organo si erano definitivamente conclusi con la trasmissione alla competente Segreteria di tutta la documentazione prodotta.”.

Quanto affermato dal RUP nella succitata nota consente, quindi, di censurare l’operato della Commissione ed il proprio *modus operandi*, anche laddove la stessa non ha ritenuto di dare un qualche peso, neppure alla documentazione tecnica presentata dalla ricorrente avente ad oggetto i lavori di revisione ed

ammodernamento generale dell'impianti di risalita (la "*Relazione tecnica di progetto di ammodernamento e revisione generale*" della Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso "Baby - Piani di Pezzè").

Ed infatti, non essendo lavori che abbisognavano di progetti di alcun tipo e neppure di pratiche abilitative edilizio-urbanistiche, la Commissione avrebbe potuto e dovuto valorizzare **l'immediata cantierabilità** di quel tipo di opere.

In altri termini - seguendo il ragionamento espresso dal RUP nella propria nota - se i punteggi del Criterio B servivano ad apprezzare esclusivamente la maggiore cantierabilità delle opere oggetto di finanziamento, ecco che, allora, alla documentazione tecnica sui lavori di revisione generale dell'impianto, già di per sé sufficiente a dimostrare l'immediata cantierabilità di quei lavori alla stessa stregua di un progetto esecutivo accompagnato dal rilascio degli occorrenti permessi, si sarebbe dovuto attribuire il punteggio massimo di (30 + 10) 40 punti.

In effetti, il "Criterio B" era volto a misurare il grado di "*Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale*", non già il grado di complessità dell'opera da sovvenzionare, epperò ancora più grave si appalesa la mancata attribuzione di punteggio subita dalla ricorrente sotto il divisato profilo.

Ancora.

Il progetto proposto da Alleghe Funivie S.p.a. presentava vantaggi funzionali che avrebbero dovuto fargli meritare anche il riconoscimento di alcuno dei punti aggiuntivi del "criterio premiale", di cui al comma 4, dell'art. 13.

A tal proposito, va precisato che l'intervento proposto dalla ricorrente era duplice; **da un lato**, prevedeva la revisione generale di un impianto seggioviario esistente attraverso il suo ammodernamento tecnologico, finalizzato a renderlo più sicuro rispetto alla situazione precedente, tenuto conto, peraltro, dell'uso prevalente dello stesso da parte di famiglie e bambini delle scuole sci.

Dall'altro lato, il progetto prevedeva la realizzazione di un moderno impianto di innevamento con l'installazione di apparecchiature tecnologiche avanzate sulle piste *Lavadoi* e *Nera*, e l'acquisto di un mezzo battipista invernale e un mezzo per i lavori estivi.

Ebbene, come illustrato ed argomentato nel Modulo A (cfr. doc. 12), all'apposito paragrafo VI *“Effetti sociali attesi e potenziali impatti positivi innescati dall'iniziativa”*, gli interventi proposti sono senza dubbio forieri di *“un impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati”* (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4), comportante l'attribuzione di **2 punti premiali**.

Sul punto la descrizione era stata chiara:

“...l'impianto seggiovia “Baby – Piani di Pezzè” è fondamentale per l'area turistica invernale del Civetta.

*Infatti fornisce un servizio di base per i principianti, sia bambini che adulti, che iniziano a sciare, come **Campo Scuola**; inoltre permette di raggiungere la stazione di monte della cabinovia Alleghe – Piani di Pezzè agli sciatori che scendono in paese utilizzando l'impianto stesso.*

Il proseguimento della vita tecnica dell'impianto è fondamentale per mantenere l'offerta turistica non solo per la società stessa ma per tutto il comprensorio del Civetta che ne gioverà sicuramente per attrattività. L'eventuale mancata revisione dell'impianto produrrebbe conseguenze sia economiche che turistiche molto negative andando a rimuovere quello che è il campo scuola del comprensorio e il lavoro dei maestri di sci che ivi lavorano per tutta la stagione.

Per quanto riguarda l'innnevamento invece si tratta di un ammodernamento necessario per rendere più appetibili piste (in particolar modo la Nera) con uno strato di neve che dia la possibilità di rendere meno pericolosa la pista e quindi più attrattiva allo stesso tempo.”.

Nel paragrafo VI del Modulo A, peraltro, era argomentata anche “la capacità dell’iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica” (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4), anche questa comportante l’attribuzione di **2 punti premiali**: “*Chiaramente il completamento del progetto per come descritto anche sopra ha senz’altro delle ricadute positive sul sistema turistico perché **permette una continuità di accesso alle varie aree turistiche che altrimenti verrebbe meno**. C’è da far notare che un ammodernamento di questo tipo risulti significativamente migliorativo rispetto alle attuali condizioni dell’impianto e anche rispetto al decreto Min. Trasporti 203 del 01/12/2005.*

La ricaduta sulla filiera turistica si renderà evidente quando il turista potrà accedere ad un impianto rimesso a nuovo e con delle funzioni di sicurezza e comodità migliorate sensibilmente tenendo conto che è una richiesta che proviene da più parti da molti anni. Vale lo stesso concetto per l’impianto di innevamento che appunto consentirà una migliore distribuzione degli sciatori avendo a disposizione più piste in un minor tempo di innevamento che altrimenti avrebbero dovuto essere chiuse per alcuni giorni per poterle adeguatamente preparare.

Si pensi all’opposto quale sarebbe il possibile impatto che avrebbe la chiusura di un impianto dedicato al campo scuola o la chiusura di una pista nevralgica all’interno di un carosello sciistico. A catena ne risentirebbero nel breve termine, oltre alla società di impianti, tutti i rifugi e servizi annessi alla pratica dello sci (noleggi, negozi di abbigliamento tecnico, maestri di sci) e nel medio lungo termine ne risentirebbe il settore alberghiero e dei servizi tutti, contribuendo ad uno spopolamento e impoverimento delle zone limitrofe.” (grassetto e sottolineature nostre).

In sostanza, risulta del tutto **incomprensibile** la totale assenza di alcun punteggio premiale, ai sensi del comma 4, dell’art. 13 (assenza documentata nella graduatoria generale delle domande ammesse, del 20.11.2025 cfr. doc. 4,

nonché nella scheda specifica allegata al verbale della Commissione dell'11.06.2025 cfr. docc. 17-18).

Più in radice non risulta in alcun modo giustificabile, così come, di fatto, non è giustificata, non avendo il Ministero fornita alcuna documentazione riguardante l'istruttoria compiuta e la motivazione del proprio giudizio da parte della Commissione valutatrice, l'attribuzione di soli 60 punti alla domanda della Alleghe Funivie S.p.a.

Come visto, la domanda avrebbe dovuto ricevere **90 punti** complessivi in base ai criteri A e B del comma 3 dell'art. 13, dell'Avviso Pubblico, e almeno **4 punti** aggiuntivi in base al criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo della *lex specialis*.

E' dunque illegittima, *in parte qua*, per effetto dell'illegittima valutazione della Commissione, la Graduatoria generale delle domande ammesse a finanziamento, del 20.11.2025 (così come quella del 19.11.2025, poi rettificata, quivi pure prudenzialmente impugnata), nella parte in cui colloca la domanda della Ricorrente tra quelle, alle quali sono stati attribuiti 60 punti.

E', quindi, parimenti illegittimo *in parte qua*, anche il Decreto Direttoriale prot. n. 267769 del 27.11.2025, ossia il provvedimento finale, dal quale soltanto è derivata l'esclusione della domanda dal novero di quelle, non solo ammesse al finanziamento (come aveva pur sempre determinato la graduatoria del 20.11.2025), ma anche concretamente finanziabili: vale a dire nella parte, in cui, avendo “*approvato gli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 e della successiva graduatoria finale delle istanze ammesse, approvata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre*”, ha fatto propria la palese erroneità della votazione della domanda della ricorrente e, anche in ragione del consistente ridimensionamento del *plafond* a disposizione per il finanziamento delle domande ammesse, ha inserito la domanda della ricorrente nell'Allegato 2 del Decreto stesso, ossia tra le domande dei “*soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell'art. 13*

dell'Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto [...]" (cfr. doc. 3, art. 2).

* * *

2.- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo: Incompetenza. Violazione di legge in relazione all'art. 13 dell'Avviso pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento

Come anticipato, in esito al (parziale) accesso agli atti evaso dal Ministero in data 04.02.2026, la ricorrente ha potuto prendere visione della nota prot. n. 258768 del 05.11.2025 a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo (cfr. doc. 19), documento dal quale, in estrema sintesi, si ricava che:

1) il RUP aveva chiesto alla Commissione di rivalutare in diverso modo l'attribuzione del punteggio legato alla presenza o meno di autorizzazioni, per quei progetti che non necessitavano di nuovo iter autorizzativo, disponendo già di autorizzazioni pregresse in corso di validità o altra documentazione idonea a consentire l'avvio dei lavori, ma la Commissione si era rifiutata ribadendo che i lavori dell'organo si erano ormai definitivamente conclusi con la trasmissione di tutta la documentazione prodotta;

2) il RUP è stato comunque affiancato da due tecnici ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali n.d.r.) *“con funzioni di supporto tecnico sotto il profilo ingegneristico e finanziario [...] il cui contributo ha consentito l'elaborazione della graduatoria allegata alla presente relazione.”*. A tal proposito si produce la graduatoria allegata alla relazione del RUP, pure questa resa nota a seguito del citato accesso agli atti (**doc. 20**) e qui impugnata, insieme alla citata nota.

Ebbene.

Del lavoro del RUP con i due tecnici ANSFISA non è stata fornita alcuna documentazione o verbale e tuttavia, confrontando: (i) i punteggi delle domande inserite nella graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento del 20.11.2025 (cfr. doc. 4), poi recepiti negli allegati 1 e 2 del Decreto Direttoriale prot. n. 267769 del 27.11.2025, (cfr. doc. 3), (ii) i punteggi delle domande di cui alla graduatoria formata dal RUP e trasmessa con la propria nota del 05.11.2025 alla Direzione Generale (cfr. doc. 20); (iii) i punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione (docc. 23-24-25-26-27-28-29), **si evince che la graduatoria del 20.11.2025, alla base degli elenchi approvati con Decreto Direttoriale del 27.11.2024, di concessione dei contributi, recepisce i punteggi della graduatoria formata dal RUP e che quei punteggi in molti casi divergono, in aumento, dai punteggi assegnati dalla Commissione: segno, evidente, che il RUP è intervenuto sui punteggi, senza averne il potere (l'art. 13 dell'Avviso Pubblico attribuiva solo alla Commissione il potere di valutare nel merito le domande e assegnare i punteggi) e senza documentare la propria attività.**

In particolare, emerge che:

- (a) n. 2 domande che avevano ricevuto 60 punti dalla Commissione (le domande ID 43900 di Carosello Tonale S.p.a. e ID 50008 di Il Kaberlaba S.r.l.), sono state inserite dal RUP in graduatoria con 65 punti, potendo così usufruire in concreto, sin da ora, dei finanziamenti richiesti;
- (b) n. 4 domande che avevano ricevuto 50 punti dalla Commissione (le domande ID 4875 di Alpe Vago S.r.l., ID 47029 di Prato Nevoso S.p.a., ID 48333 di Seggiovie Fondo Piccolo S.r.l., ID 48615 di Maniva Sky S.r.l.), sono state inserite con 55 punti;
- (c) n. 40 domande che avevano ricevuto 40 punti dalla Commissione **e che erano, quindi, state giudicate dalla stessa non ammissibili al finanziamento** (le domande ID 48658 di S.C.I., ID 48779 di Alpe Vago S.r.l., ID 48754 di Impianti Colfosco S.p.a., ID 43694 di Paganella 2001 S.p.a., ID 49204 di Prato Nevoso

S.p.a., ID 48692 di Catinaccio Impianti a fune S.p.a., ID 48633 di Carosello Tonale S.p.a., ID 45787 di Castellazzo S.r.l., ID 48419 di Fiorentini Folgaria S.r.l., ID 45985 di S.IN.VAL S.r.l., ID 49167 di Livigno S.r.l., ID 49205 di Livigno S.r.l., ID 50090 di Monte Torcola S.r.l., ID 47257 di Marmolada S.r.l., ID 50195 di I.R.T.A. S.p.a., ID 50198 di I.R.T.A. S.p.a., ID 48504 di Nuova Monte Cavallo S.r.l., ID 47009 di Belmont Foppolo S.r.l., ID 48700 di Funivie San Vigilio, ID 46073 di S.I.T.A. S.p.a., ID 49603 di S.I.T.A. S.p.a., ID 49234 di Sitas S.p.a., ID 50171 di I.R.T.A. S.p.a., ID 49407 di S.I.F.A. S.r.l., ID 49156 di Livinski S.r.l., ID 49130 di Livinski S.r.l., ID 46963 di Società Incremento Turistico Canazei S.p.a., ID 46068 di Gits S.r.l., ID 49599 di S.I.T.A. S.p.a., ID 49950 di Il Kaberlaba S.r.l., Id 48286 di Funivia Al Bernina F.A.B. S.r.l., ID 49905 di Il Kaberlaba S.r.l., ID 49928 di Alpe Devero Ski S.r.l., ID 49969 di Il Girasole S.a.s., Id 49891 di Alpe Campo S.r.l., ID 48542 di Folgaria Sky S.p.a., ID 48653 di Funivie Arabba S.p.a., ID46035 di Artesina S.p.a.) sono state inserite dal RUP nella propria graduatoria con 45 punti, divenendo ammissibili.

Addirittura, tra queste, si evidenziano le domande ID 45774 di Alpe Tegli S.r.l. che aveva ricevuto dalla Commissione 30 punti ed è stata successivamente inserita in graduatoria con 45 punti (ben 15 in più!) e ID 49959 di Macugnaga Trasporti e Servizi S.r.l., che aveva ricevuto 35 punti ed è stata poi inserita in graduatoria con 45 punti (ben 10 in più!).

Appare, quindi, evidente che l'operato del RUP sotto il divisato profilo è stato del tutto illegittimo perché compiuto in palese difetto di competenza, in violazione di quanto previsto sul punto dall'Avviso pubblico, nonché in spregio del basilare principio di parità di trattamento che dovrebbe permeare l'*agere* pubblico.

Per quanto qui di interesse (area delle Alpi) quanto appena rilevato comporta l'illegittimità della graduatoria con riferimento ai punteggi al di sotto dei 70 punti: infatti, senza quell'immotivata aggiunta di 5 punti, tra i progetti dell'allegato 1, ossia tra i progetti in concreto finanziabili, sarebbero state

ricomprese: tutte le domande con almeno 70 punti; le due domande con 65 punti attribuiti direttamente dalla Commissione (cioè, le domande di Funivie Seceda Spa e Tofana Srl); una domanda con 62 punti, di Prato Nevoso S.p.a. (la n. ID 48694: cfr., per quella domanda, il punteggio risultante nella graduatoria del 20.11.2025, dove sono riportati anche i punti premiali, nei pochi casi in cui sono stati assegnati, immotivatamente negletti, invece, negli elenchi allegati al Decreto Direttoriale del 27.11.2025); almeno una domanda con 60 punti, dando con ciò una *chance* - per mezzo del pur criticabile espediente del sorteggio di cui si dirà nel prosieguo - a tutte le domande con 60 punti, tra le quali pure quella della ricorrente.

Donde, l'interesse concreto della ricorrente a far valere tale motivo di illegittimità, quanto meno nella parte in cui colpisce l'indebita attribuzione, da parte del RUP, di 65 punti alle due domande – la ID 43900 di Carosello Tonale S.p.a. e la ID 50008 di Il Kaberlaba S.r.l. – che avevano invece ricevuto 60 punti dalla Commissione, e sia pure in via subordinata al primo motivo di impugnazione.

* * *

3.- In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo e del secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 12, L. n. 241 del 1990; violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990; violazione di legge in relazione all'art. 97, comma 2, Cost.. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della *lex specialis*, di cui all'Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l'Anno 2024. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Incompetenza.

L'art. 13, comma 2, dell'Avviso Pubblico, aveva stabilito che “*Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.*”.

Nessuna disposizione particolare era stata prevista per il caso di più domande concorrenti con lo stesso punteggio.

Come ricapitolato nelle premesse del Decreto Direttoriale n. prot. 267769 del 27.11.2025, una volta ricevuta dal RUP competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini e considerato *“che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze [...]”*, la Direzione generale ha stabilito, *“[...] in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti dall’Avviso”*, di convocare *“con nota prot. n. 262568/25 del 14 novembre 2025” “una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande con pari punteggio”*; sorteggio da cui è sortita la *“graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025 - a seguito di rettifica di quanto riportato con la nota prot. 264380/25 del 19 novembre 2025 - nella quale è riportato l’ordine definitivo di graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento”* (cfr. doc. 3).

Senonché, in realtà, **nessuna nota di convocazione è stata trasmessa alle imprese partecipanti**, ma risulta pubblicato nel sito del Ministero l’anodino avviso del 14.11.2025 della convocazione di una seduta pubblica per il giorno 18 novembre, *“per l’effettuazione del sorteggio finalizzato a determinare l’ordine delle valutazioni formulata in ex-aequo presenti nell’elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice”* (doc. 21).

Non vi è il minimo accenno ai criteri che sarebbero stati utilizzati per il sorteggio, ma non è esposta neppure alcuna minima motivazione in ordine alla scelta, di certo non obbligata, di adottare il metodo del sorteggio.

L’effettuazione del sorteggio è data per scontata o come fosse già prevista dall’Avviso Pubblico.

Non è così.

Nulla, come detto, era previsto nell’Avviso Pubblico.

Sul punto, quindi, è stata effettuata un'illegittima integrazione dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico, in palese spregio del principio di legalità, secondo il quale l'Amministrazione è tenuta ad osservare quanto indicato dalla legge (sia essa *lex generalis* e/o *lex specialis*), nonché in spregio dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost.

In termini:

“...secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica – vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 07.06.2021, n. 4295).

Nella vicenda di che trattasi il Ministero, pertanto, non ha operato in conformità a quanto previsto nell'Avviso Pubblico, applicando un criterio, quello del sorteggio, che non era in alcun modo contemplato dalla *lex specialis* e che ha cagionato un pregiudizio grave e diretto alla ricorrente, la quale, a mente della prima graduatoria pubblicata (quella del 19.11.2025) era posizionata – come si dirà nel prosieguo – al ventiduesimo posto, salvo poi essere scesa al quarantasettesimo posto a seguito del sorteggio.

Peraltro, è altrettanto certo che il criterio del sorteggio, non solo non era l'unico a disposizione dell'Amministrazione, ma, al contrario, era l'unico che il Ministero non poteva adottare nel caso di specie: **pena la trasformazione di un bando improntato su una predeterminata valutazione meritocratica in una lotteria di Stato.**

Ed è proprio ciò che è avvenuto.

In realtà l'ulteriore graduazione tra le domande ammesse a finanziamento con uno stesso punteggio, e per una stessa Area montana, per preservare la stessa *ratio* di merito che informa l'Avviso Pubblico e per non far deragliare la procedura di finanziamento dall'alveo naturale di una gestione delle risorse pubbliche razionale, imparziale e trasparente, verso quello dei giochi a premi e delle scommesse, doveva avvenire esclusivamente in ragione della **priorità cronologica della ricezione delle domande di finanziamento**.

L'effetto concretamente distorsivo del sorteggio è verificabile confrontando la graduatoria degli ammessi, di data prot. n. 264380 del 19.11.2025 (**doc. 22**) ancora presente nel sito del Ministero, con la stessa graduatoria, ma del 20.11.2025 (che ha rettificato e sostituito la prima) e con gli elenchi allegati al Decreto Direttoriale del 27.11.2025.

La graduatoria del 19.11.2025, benché riporti una data successiva alla suddetta di sorteggio, del 18 novembre, in realtà risulta ancora ordinata per ordine cronologico delle domande (quantomeno ordinate per giorno); vale a dire che in quella graduatoria le domande sono ordinate, in primo luogo per punteggio e, all'interno dello stesso punteggio, per giorno di ricezione delle stesse (nell'elenco non è indicato il giorno di ricezione, ma tale ulteriore criterio è stato desunto dal numero di protocollo delle diverse domande indicato nelle relative schede di valutazione).

Pertanto, l'ordine seguito nella graduatoria del 19.11.2025 (cfr. doc. 22) è il medesimo presente nella graduatoria (cfr. doc. 20) allegata della nota del RUP prot. n. 258768/25 del 05.11.2025 (cfr. doc. 19), contenente gli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, prima dell'effettuato sorteggio.

Ebbene, da quel confronto emerge che la domanda presentata dalla Alleghe Funivie S.p.a. (riportante n. prot. 324214/24 cfr. doc. 18) era, come detto, la ventiduesima tra le domande con 60 punti, mentre nell'Allegato 2 del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, essa risulta la quarantasettesima, e al ventiduesimo

posto è invece collocata la domanda della soc. Vigezzo & Friends S.r.l. (V&F S.r.l.) (riportante n. prot. 333697/24 cfr. doc. 30), alla quale, in ordine cronologico, toccherebbe invece il quarantunesimo posto – società, che, per tale ragione, può essere individuata come controinteressata al presente motivo di ricorso ed alla quale, pertanto, lo stesso viene notificato.

Come già precisato, l'Allegato 2 del Decreto costituisce l'elenco dei *“soggetti utilmente inseriti in graduatoria, ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso, che non risultano beneficiari dei contributi concessi con il provvedimento, riportati in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, potranno beneficiare di ogni eventuale rinveniente disponibilità di risorse sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Avviso”* (cfr. doc. 3).

Il che vuol dire, in concreto, che risultare quarantasettesima in quell'elenco, anziché ventiduesima, riduce proporzionalmente le *chance* di poter beneficiare di eventuali *“rinvenienti disponibilità di risorse”*, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti per soddisfare tutte le residue domande, almeno fino alla ventisettesima (e bisogna anche dire che la sfortuna, alla lotteria del Ministero, non si è accanita sulla domanda della Alleghe Funivie S.p.a. come su altre: tanto per fare un esempio, quella della Oclini S.r.l., che sarebbe stata quinta in ordine temporale, col sistema del sorteggio è finita in quarantaseiesima posizione).

L'inopinata decisione di adottare il criterio del sorteggio è stata assunta in totale mancanza di trasparenza: come detto, il Ministero non ha mai dato alcuna motivazione di quella scelta, né con l'avviso di convocazione, ma neppure con il Decreto Direttoriale del 27.11.2025; inoltre, **non ha predeterminato neppure i criteri con cui sarebbe stato effettuato il sorteggio**, tant'è che ancora non è dato sapere in modo ufficiale come si è svolto (si noti che l'avviso di convocazione, esclusivamente pubblicato sul sito del Ministero il 14 novembre, per il 18 successivo, senza neppure prevedere la modalità di partecipazione in via

telematica, da remoto, non solo era difficilmente conoscibile per tempo, ma neppure permetteva una facile partecipazione da parte delle imprese).

L'unico elemento dal quale potrebbe evincersi l'origine della scelta del criterio del sorteggio per dirimere situazioni dotate di parità di punteggio è dato dalla nota del RUP cui si è fatto poc'anzi cenno (cfr. doc. 19).

Nella stessa, infatti, il RUP "suggeriva" quanto segue:

"Al fine di dirimere le eventuali situazioni di parità di punteggio e in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti, si suggerisce che il Ministero del Turismo, in via eccezionale e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, proceda mediante pubblica estrazione, finalizzata esclusivamente a determinare l'ordine di scorrimento all'interno della graduatoria definitiva.", richiamando a sostegno l'art. 77, r.d. 23.5.1924, n. 827. Senonché l'Avviso Pubblico non prevedeva in alcun modo la prerogativa in capo al RUP di suggerire l'introduzione di un criterio di classificazione delle domande poste a pari punti basato sull'estrazione a sorte. Né è dato sapere quale sia stato l'organo che ha effettivamente deciso di adottare quel criterio, essendo noto soltanto l'anodino avviso di convocazione per il sorteggio. E' più che plausibile, quindi, che, quella del RUP, più che un suggerimento, sia stata una vera e propria decisione.

L'adozione del criterio del sorteggio, quindi, oltre ad essere *ex se* illegittima per le ragioni già dette, appare viziata anche per incompetenza.

Il richiamo all'art. 77, del r.d. 23.5.1924, n. 827, inoltre, non appare pertinente poiché la procedura in esame non ha alcuna attinenza con la materia dei contratti pubblici, cui è rivolta quella norma, e, nel nostro caso, non si trattava certo (come, invece, nelle ipotesi di applicazione della norma citata) di dover scegliere tra più offerte assolutamente equivalenti rispetto al soddisfacimento di un interesse contrattuale della Pubblica Amministrazione.

Il presente motivo, va precisato, è proposto per la denegata eventualità di mancato accoglimento del primo e del secondo. Solo in quel caso, infatti, e cioè

solo nel caso di mantenimento della valutazione di 60 punti e di mancata censura dell'illegittimo aumento di 5 punti attribuito dal RUP alle domande ID 43900 di Carosello Tonale S.p.a. e ID 50008 di Il Kaberlaba S.r.l., sarebbe interesse della Alleghe Funivie S.p.a. riaffermare, quantomeno, la migliore posizione derivante dalla priorità in ordine cronologico della propria domanda rispetto a quella che le è toccata in sorte nella "riffa" del 18 novembre.

Ed invero, in tal caso sussisterebbe comunque l'interesse della ricorrente ad essere collocata in una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento.

In termini:

"...alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale resosi di recente prevalente, quello alla collocazione in una determinata posizione piuttosto che in un'altra della graduatoria concorsuale costituisce un interesse giuridicamente rilevante, e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente classificatosi il quale aspiri soltanto ad ottenere una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8562/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II n. 2504/2022, sez. I, n. 7781/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1760/2024, Catania, sez. II, n. 3651/2024)" (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 18.09.2025, n. 1522).

* * *

4.- Sull'istanza cautelare.

Richiamata la sussistenza del *fumus boni iuris*, alla stregua dei motivi sopra illustrati, in profilo di *periculum in mora* si evidenzia quanto segue.

Il Decreto Direttoriale del 27.11.2025 ha dovuto rideterminare in € 161.763.674,24 (rispetto a quello di € 229.512.474,24 stabilito all'articolo 5 dell'Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 20024) il *plafond* complessivo destinabile alla concessione dei contributi.

Per tale motivo, con quello stesso Decreto sono risultate concretamente finanziabili solo le domande che, per l'area Montana, hanno ricevuto 65 punti o più.

Dunque, è evidente che l'ammissione al finanziamento anche della domanda della Alleghe Funivie S.p.a., il cui importo ammesso è di € 3.910.033,09, comporterebbe lo scorrimento tra le domande ammesse ma non finanziate, delle ultime domande dell'Allegato 1, del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, fino alla concorrenza della somma oggetto del contributo richiesto dalla Ricorrente e ammesso a finanziamento.

In pratica, la somma di € 3.910.033,09 assorbirebbe l'ammontare dei contributi concessi alle seguenti, ultime domande inserite nell'Allegato 1: la domanda ID 48265, della Tofana S.r.l., per l'intero importo del contributo concesso, pari ad € 2.702.589,46; la domanda ID 43900, della Carosello Tonale S.p.a., per l'intero importo del contributo concesso, pari ad € 2.177.691,81;

Qualora, nel tempo occorrente per la definizione del presente giudizio e la rivalutazione del punteggio da parte dell'Amministrazione, quelle somme fossero comunque erogate, nulla rimarrebbe per poter finanziare la domanda della Alleghe Funivie S.p.a., alla quale non spetterebbe che la tutela meramente risarcitoria verso il Ministero, che, però, non potrà mai considerarsi una effettiva reintegrazione della posizione giuridica soggettiva lesa, non foss'altro in considerazione dell'ulteriore tempo e delle ulteriori spese che occorrerebbero.

Inoltre, tenuto conto del fatto che nemmeno le somme accantonate dal Ministero in via cautelare per i contenziosi in corso e per l'assistenza tecnica, secondo quanto previsto dallo stesso Decreto direttoriale del 27.11.2025 (€ 7.500.000,00) sarebbero sufficienti a soddisfare la pretesa della ricorrente (anche in considerazione della molteplicità dei ricorsi presentati da altri soggetti partecipanti allo stesso procedimento), appare ancor più necessaria la concessione di misura cautelare.

Si chiede, pertanto, che, in via cautelare, venga sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati e che, in particolare, venga sospesa l'erogazione dei contributi alle predette domande, fino a nuova rideterminazione da parte dell'Amministrazione sulla domanda della ricorrente, con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024. In ogni caso si chiede che vengano adottate le misure cautelari ritenute più idonee.

* * *

Tanto premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa, assume allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare cautelare: disporsi, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi impugnati e/o l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee;

Nel merito: accogliersi il presente ricorso e per l'effetto annullarsi e dichiararsi illegittimi *in parte qua* gli atti amministrativi di cui in epigrafe nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto, conseguentemente confermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024".

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite.

Si allegano:

A) Procura alle liti;

1) visura camerale Alleghe Funivie S.p.a.;

2) avviso prot. n. 15791/24 del 03.06.2024;

3) decreto prot. n. 267769, del 27.11.2025 (provvedimento impugnato);

- 4) graduatoria prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 5) procura accesso agli atti;
- 6) messaggio ricevuta consegna istanza accesso atti;
- 7) istanza di accesso agli atti;
- 8) nota Ministero reg. gen. 14024 del 04.02.2026;
- 9) ricorso ex art. 116 c.p.a.;
- 10) messaggio ricevuta consegna notifica ricorso ex art. 116 c.p.a.;
- 11) domanda Alleghe Funivie S.p.a.;
- 12) modulo A);
- 13) lettera delibera della Volksbank di Belluno;
- 14) progetto esecutivo;
- 15) preventivi;
- 16) piano economico finanziario;
- 17) verbale n. 4 11.06.2025 (provvedimento impugnato);
- 18) particolare scheda di valutazione Alleghe Funivie S.p.a.;
- 19) nota RUP prot. 258768 del 05.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 20) graduatoria allegata alla nota del RUP prot. 258768 del 05.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 21) avviso prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 22) graduatoria prot. n. 264380 del 19.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 23) verbale Cdv n. 1 dell'11.03.2025 (provvedimento impugnato);
- 24) verbale Cdv n. 2 del 19.03.2025 (provvedimento impugnato);
- 25) verbale n. 3 del 04.06.2025 (provvedimento impugnato);
- 26) verbale n. 4 dell'11.06.2025 (provvedimento impugnato);
- 27) verbale n. 5 del 02.07.2025 (provvedimento impugnato);
- 28) verbale n. 6 del 17.07.2025 (provvedimento impugnato);
- 29) verbale n. 7 del 17.07.2025 (provvedimento impugnato);
- 30) particolare scheda di valutazione Vigezzo & Friends S.r.l..

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara espressamente che la presente controversia rientra tra quelle previste dall'art. 13, comma 6 bis, lett. e) del citato Decreto e che il contributo conseguentemente dovuto è di € 650,00.

Con osservanza.

Treviso - Roma, li 18 marzo 2026.-

Avv. Nicola Magaldi